

Proprietà - acquisto a titolo originario - accessione - esclusione - opere del terzo con materiali propri - Danno sofferto dal proprietario del suolo - Risarcimento - Diritto - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Indennizzo - Diritto - Del soggetto che ha realizzato l'opera o la costruzione - Fondamento - Portata.

In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, l'art. 936, comma 3, c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del suolo esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia legittimato a chiedere la rimozione dell'opera mentre, ove non gli sia o non gli sia più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere, viceversa, diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico derivato al proprietario del fondo da detta costruzione od opera, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 26595 del 30/09/2021 (Rv. 662551 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936

Corte

Cassazione

26595

2021